



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 123

Roma, 21 giugno 2012

Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da intermediari finanziari - Esclusione - Fattispecie relativa ad operazione di finanziamento erogata da una società finanziaria regionale.

Con ordinanza n. 6234 del 20 aprile 2012, rv. 622091, la Sezione Quinta di questa Corte (Pres. Cicala; Rel. Caracciolo; P.M. Sepe -concl. conf.-; in causa Agenzia del Territorio c/Sipa Spa; n. Reg. Gen. 22017/09; resa all'esito di camera di consiglio del 28 marzo 2012; n. Reg. Sez. 43/12), ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

<<Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine, previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito e quindi da imprese bancarie, anche di diritto pubblico, alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è attribuita. Ne consegue che il beneficio, da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti, non è applicabile ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al

precedente art. 106, non esercitano la funzione creditizia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'agevolazione con riferimento ad imposte ipotecarie corrisposte in occasione della costituzione di garanzia per finanziamento erogato da una società finanziaria di sviluppo regionale)>>.

Tale principio si pone in linea di continuità con diversi precedenti della S.C., secondo i quali il trattamento fiscale di favore previsto dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 spetta solo ai finanziamenti erogati “*da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine*”, ossia da enti “*istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito*”, e non anche a quelli corrisposti da altri soggetti (Sez. V, 9 marzo 2011, n. 5570, rv. 617042; Sez. I, 23 maggio 1986, n. 3454, rv. 446406; Sez. I, 28 novembre 1984, n. 6183, rv. 437820). In particolare, il primo dei precedenti appena indicati – anch'esso affermato per negare l'applicabilità del beneficio in questione ad un finanziamento erogato da una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – ha analiticamente esplicitato che il fondamento della decisione risiede nel principio generale del diritto tributario, secondo cui le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici in deroga al regime ordinario sono eccezionali, come tali di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica, ed è pertanto preclusa l'estensione della loro applicazione a qualsiasi figura soggettiva diversa da quelle da esse specificamente prese in considerazione.

Il principio ribadito nella decisione n. 6234 del 2012, però, si pone in contrasto con quello affermato da altra recente decisione della S.C. (Sez. V, 11 marzo 2011, n. 5845, rv. 617119). Questa pronuncia, invero, ritiene applicabile l'agevolazione ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazioni di servizi, previsti dalle vigenti leggi. A fondamento di tale conclusione, la pronuncia premette che la lettera dell'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 non costituisce ostacolo insuperabile, dovendo accogliersi un'interpretazione della previsione normativa in linea con i principi e gli interessi tutelati dalla Costituzione.

Evidenzia, poi, che:

- il testo del citato art. 15 aveva come presupposto una disciplina del settore bancario e creditizio antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale ha profondamente modificato il quadro giuridico di riferimento, sopprimendo la categoria degli istituti di credito e facendo emergere una nuova figura unitaria, la banca, nonché nuovi soggetti, gli enti di intermediazione finanziaria, autorizzati allo svolgimento dell'attività di finanziamento;

- l'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esteso “*le disposizioni dell'art. 47*” del medesimo d.lgs., riguardante la possibilità di erogare finanziamenti agevolati, agli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ed esercenti l'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- gli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 assoggettano gli intermediari finanziari ad una disciplina in tema di controlli e di salvaguardia dell'equilibrio tra indebitamento e patrimonio sostanzialmente analoga a quella stabilita per l'esercizio dell'attività bancaria.

Conclude, quindi, che la disposizione di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, pur se di natura eccezionale, in quanto di agevolazione fiscale, deve essere interpretata secondo canoni di logicità, in modo da ricondurre ad unità il sistema e da evitare una ingiustificata disparità di trattamento, *ex art. 3 Cost.*, tra soggetti che operano nel medesimo settore di mercato la quale incida immotivatamente sulla competizione economica tra gli stessi e, quindi, sul diritto al libero esercizio dell'attività economica in concorrenza sul mercato, *ex art. 41 Cost.*

In realtà, l'orientamento che riconosce le agevolazioni tributarie di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 ai soli finanziamenti erogati da enti *“istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito”* è stato specificamente affermato, dopo la radicale riforma dell'ordinamento del credito del 1993, ed al fine di escludere l'applicazione dei benefici fiscali agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, esclusivamente da Sez. V, 20 aprile 2012, n. 6234, rv. 622091, e da Sez. V., 9 marzo 2011, n. 5570, rv. 617042.

Lo stesso, tuttavia, risulta in linea con l'indirizzo che esclude ogni possibilità di interpretare estensivamente il medesimo art. 15 con riferimento al requisito oggettivo della natura delle operazioni alle quali è riservato il trattamento fiscale di favore, atteso che anche alla base di questa soluzione ermeneutica è posto, come elemento fondamentale, il rilievo secondo cui l'indicata previsione, *“come tutte le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione”* (così Sez. V, 5 marzo 2009, n. 5270, rv. 606771; Sez. V, 16 aprile 2008, n. 9930, rv. 602453; Sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611, rv. 553383).

Il dissidio che emerge dalle indicate pronunce deriva, allora, dalla difficoltà di conciliare il principio generale di diritto tributario secondo cui le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici in deroga al regime ordinario sono eccezionali, come tali di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica, con l'esigenza di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che operano nel medesimo settore di mercato e di alterare il sistema della libera concorrenza.

I colleghi sono invitati a tener conto dell'indicato contrasto nell'esame dei futuri ricorsi che dovessero riproporre la medesima questione, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

(Red. Antonio Corbo)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Riferimenti normativi

DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 47
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107
Cost. art. 3
Cost. art. 41

Riferimenti giurisprudenziali

Sez. V, ordinanza n. 6234 del 20 aprile 2012, rv. 622091
Sez. V, sentenza n. 5845 dell'11 marzo 2011, rv. 617119
Sez. V, sentenza n. 5570 del 9 marzo 2011, rv. 617042
Sez. V, sentenza n. 5270 del 5 marzo 2009, rv. 606771
Sez. V, sentenza n. 9930 del 16 aprile 2008, rv. 602453
Sez. V, sentenza n. 4611 del 29 marzo 2002, rv. 553383
Sez. I, sentenza n. 3454 del 23 maggio 1986, rv. 446406
Sez. I, sentenza n. 6183 del 28 novembre 1984, rv. 437820.